



LA NORMATIVA EUROPEA E ITALIANA IN MATERIA DI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI

- dott. Paolo Ceci

CNR-IIA Sede Secondaria di Roma c/o Ministero della Transizione Ecologica

Maggio 2022

La Direttiva Seveso

Le diverse evoluzioni

Direttiva Seveso I: dir. 82/501/CEE
(recepita con D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175)

Direttiva Seveso II: dir. 96/82/CE
(recepita con D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334)

Modifica Seveso II: dir. 2003/105/CE
(recepita con D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238)

Direttiva Seveso III: dir. 2012/18/UE del 4 luglio 2012
(recepita con D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105)

La Direttiva Seveso III e il D.Lgs. 105/2015

La direttiva 2012/18/UE

entra in vigore il 1° giugno 2015

Quali motivazioni:

- Adeguamento al regolamento europeo sulla classificazione, etichettatura, imballaggio delle sostanze - CLP (reg. 1272/2008 e seguenti)*
- Adeguamento alla normativa europea in materia di informazione e partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia (direttive 2003/4/CE, 2003/35/CE in applicazione della Convenzione di Aarhus)*
- Aggiornamento in base alle esperienze acquisite con la Seveso II, semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi, migliore leggibilità*

La Direttiva Seveso III e il D.Lgs. 105/2015

Il Decreto legislativo 14 luglio 2015, n. 105

entra in vigore il 29 luglio 2015

*In conformità alla direttiva mantiene una continuità sostanziale con il sistema vigente ma, oltre al recepimento delle novità della direttiva si è operata anche una **revisione della normativa nazionale** al fine di razionalizzare e semplificare, ove possibile.*

In particolare, sono state riviste le competenze delle autorità di controllo e aggiornate e completate le norme tecniche attuative, allegandole al decreto.

La Direttiva Seveso III e il D.Lgs. 105/2015

Finalità e principi generali

La norma è finalizzata a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose (rif. art. 1 D.Lgs. 105/2015) e - ove non è possibile attuare un'adeguata azione preventiva - a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente.

'incidente rilevante': un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l'attività di uno stabilimento e che diano luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose (rif. art. 3 D.Lgs. 105/2015)

La Direttiva Seveso III e il D.Lgs. 105/2015

I soggetti interessati dalla norma

Le misure per la prevenzione degli incidenti rilevanti e la limitazione delle loro conseguenze previste dalla norma riguardano:

- ✓ *Il gestore dello stabilimento;*
- ✓ *Le autorità competenti;*
- ✓ *I lavoratori nello stabilimento;*
- ✓ *il pubblico*

La Direttiva Seveso III e il D.Lgs. 105/2015

Il campo di applicazione

- ✓ La norma si applica agli stabilimenti in cui sono presenti **sostanze (o miscele)** pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'all. 1, parti 1 e 2 (art.2/3) **a meno delle attività esplicitamente escluse** (art.2).
[si considerano a tal fine anche le somme delle sostanze che determinano pericoli per la salute, fisici e per l'ambiente]
- ✓ Si intende per "**presenza di sostanze pericolose**" la presenza di queste, **reale o prevista** nello stabilimento, ovvero di quelle che si reputa possano essere generate, in caso di perdita del controllo di un processo chimico industriale (art.3)
- ✓ Si applicano misure di sicurezza crescenti in funzione dei quantitativi di sostanze presenti (Art. 3: **due soglie**, inferiore e superiore – in colonna 2 e 3 dell'all. 1 – parte 1 e 2)

La Direttiva Seveso III e il D.Lgs. 105/2015

Le tipologie di stabilimento

- ✓ **«stabilimento di soglia inferiore»:** uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;
- ✓ **«stabilimento di soglia superiore»:** uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;

La Direttiva Seveso III e il D.Lgs. 105/2015

Le sostanze pericolose

«*sostanza pericolosa*»: una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio (Art. 3)

- ✓ *Pericoli per la salute*
- ✓ *Pericoli Fisici*
- ✓ *Pericoli per l'Ambiente*
- ✓ *Altri pericoli*
- ✓ ***Sostanze specificate***

La Direttiva Seveso III e il D.Lgs. 105/2015

L'Assoggettabilità al decreto: l'allegato 1

(coerente con il reg. CE 1272/2008 – CLP)

PARTE 1

Categorie delle sostanze pericolose

La presente parte comprende tutte le sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1.

❖ H - Pericoli per la salute

- ✓ H1 - Tossicità Acuta (Cat. 1, tutte le vie di esposizione)
- ✓ H2 - Tossicità Acuta (Cat. 2, tutte le vie; Cat. 3, Inhalazione)
- ✓ H3 - Tossicità Specifica per Organi Bersaglio - STOT (Cat. 1)

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008	Quantità limitate (tonnellate) delle sostanze pericolose, di cui all'articolo 3, per l'applicazione di:	
	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
PERICOLI PER LA SALUTE	5	20
HA TOSSICITÀ ACUTA, Categoria 1, tutte le vie di esposizione	50	200
HA TOSSICITÀ ACUTA, Categoria 2, tutte le vie di esposizione	50	200
HA TOSSICITÀ ACUTA, Categoria 3, Inhalazione	50	200
HA TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO - STOT, Categoria 1	50	200

La Direttiva Seveso III e il D.Lgs. 105/2015

L'allegato 1

PARTE 1

Categorie delle sostanze pericolose

La presente parte comprende tutte le sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1:

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008	Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose, di cui all'articolo 3, per l'applicazione di:	
	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
Sezione «H» — PERICOLI PER LA SALUTE		
H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione	1	50
H2 TOSSICITÀ ACUTA — Categoria 2, tutte le vie di esposizione — Categoria 3, esposizione per inalazione (H332) (H334) (H335) (H336) (H337) (H338) (H339) (H340) (H341) (H342) (H343) (H344) (H345) (H346) (H347) (H348) (H349) (H350) (H351) (H352) (H353) (H354) (H355) (H356) (H357) (H358) (H359) (H360) (H361) (H362) (H363) (H364) (H365) (H366) (H367) (H368) (H369) (H370) (H371) (H372) (H373) (H374) (H375) (H376) (H377) (H378) (H379) (H380) (H381) (H382) (H383) (H384) (H385) (H386) (H387) (H388) (H389) (H390) (H391) (H392) (H393) (H394) (H395) (H396) (H397) (H398) (H399) (H400) (H401) (H402) (H403) (H404) (H405) (H406) (H407) (H408) (H409) (H410) (H411) (H412) (H413) (H414) (H415) (H416) (H417) (H418) (H419) (H420) (H421) (H422) (H423) (H424) (H425) (H426) (H427) (H428) (H429) (H430) (H431) (H432) (H433) (H434) (H435) (H436) (H437) (H438) (H439) (H440) (H441) (H442) (H443) (H444) (H445) (H446) (H447) (H448) (H449) (H450) (H451) (H452) (H453) (H454) (H455) (H456) (H457) (H458) (H459) (H460) (H461) (H462) (H463) (H464) (H465) (H466) (H467) (H468) (H469) (H470) (H471) (H472) (H473) (H474) (H475) (H476) (H477) (H478) (H479) (H480) (H481) (H482) (H483) (H484) (H485) (H486) (H487) (H488) (H489) (H490) (H491) (H492) (H493) (H494) (H495) (H496) (H497) (H498) (H499) (H500) (H501) (H502) (H503) (H504) (H505) (H506) (H507) (H508) (H509) (H510) (H511) (H512) (H513) (H514) (H515) (H516) (H517) (H518) (H519) (H520) (H521) (H522) (H523) (H524) (H525) (H526) (H527) (H528) (H529) (H530) (H531) (H532) (H533) (H534) (H535) (H536) (H537) (H538) (H539) (H540) (H541) (H542) (H543) (H544) (H545) (H546) (H547) (H548) (H549) (H550) (H551) (H552) (H553) (H554) (H555) (H556) (H557) (H558) (H559) (H560) (H561) (H562) (H563) (H564) (H565) (H566) (H567) (H568) (H569) (H570) (H571) (H572) (H573) (H574) (H575) (H576) (H577) (H578) (H579) (H580) (H581) (H582) (H583) (H584) (H585) (H586) (H587) (H588) (H589) (H590) (H591) (H592) (H593) (H594) (H595) (H596) (H597) (H598) (H599) (H600) (H601) (H602) (H603) (H604) (H605) (H606) (H607) (H608) (H609) (H610) (H611) (H612) (H613) (H614) (H615) (H616) (H617) (H618) (H619) (H620) (H621) (H622) (H623) (H624) (H625) (H626) (H627) (H628) (H629) (H630) (H631) (H632) (H633) (H634) (H635) (H636) (H637) (H638) (H639) (H640) (H641) (H642) (H643) (H644) (H645) (H646) (H647) (H648) (H649) (H650) (H651) (H652) (H653) (H654) (H655) (H656) (H657) (H658) (H659) (H660) (H661) (H662) (H663) (H664) (H665) (H666) (H667) (H668) (H669) (H670) (H671) (H672) (H673) (H674) (H675) (H676) (H677) (H678) (H679) (H680) (H681) (H682) (H683) (H684) (H685) (H686) (H687) (H688) (H689) (H690) (H691) (H692) (H693) (H694) (H695) (H696) (H697) (H698) (H699) (H700) (H701) (H702) (H703) (H704) (H705) (H706) (H707) (H708) (H709) (H710) (H711) (H712) (H713) (H714) (H715) (H716) (H717) (H718) (H719) (H720) (H721) (H722) (H723) (H724) (H725) (H726) (H727) (H728) (H729) (H730) (H731) (H732) (H733) (H734) (H735) (H736) (H737) (H738) (H739) (H740) (H741) (H742) (H743) (H744) (H745) (H746) (H747) (H748) (H749) (H750) (H751) (H752) (H753) (H754) (H755) (H756) (H757) (H758) (H759) (H760) (H761) (H762) (H763) (H764) (H765) (H766) (H767) (H768) (H769) (H770) (H771) (H772) (H773) (H774) (H775) (H776) (H777) (H778) (H779) (H780) (H781) (H782) (H783) (H784) (H785) (H786) (H787) (H788) (H789) (H790) (H791) (H792) (H793) (H794) (H795) (H796) (H797) (H798) (H799) (H800) (H801) (H802) (H803) (H804) (H805) (H806) (H807) (H808) (H809) (H810) (H811) (H812) (H813) (H814) (H815) (H816) (H817) (H818) (H819) (H820) (H821) (H822) (H823) (H824) (H825) (H826) (H827) (H828) (H829) (H830) (H831) (H832) (H833) (H834) (H835) (H836) (H837) (H838) (H839) (H840) (H841) (H842) (H843) (H844) (H845) (H846) (H847) (H848) (H849) (H850) (H851) (H852) (H853) (H854) (H855) (H856) (H857) (H858) (H859) (H860) (H861) (H862) (H863) (H864) (H865) (H866) (H867) (H868) (H869) (H870) (H871) (H872) (H873) (H874) (H875) (H876) (H877) (H878) (H879) (H880) (H881) (H882) (H883) (H884) (H885) (H886) (H887) (H888) (H889) (H890) (H891) (H892) (H893) (H894) (H895) (H896) (H897) (H898) (H899) (H900) (H901) (H902) (H903) (H904) (H905) (H906) (H907) (H908) (H909) (H910) (H911) (H912) (H913) (H914) (H915) (H916) (H917) (H918) (H919) (H920) (H921) (H922) (H923) (H924) (H925) (H926) (H927) (H928) (H929) (H930) (H931) (H932) (H933) (H934) (H935) (H936) (H937) (H938) (H939) (H940) (H941) (H942) (H943) (H944) (H945) (H946) (H947) (H948) (H949) (H950) (H951) (H952) (H953) (H954) (H955) (H956) (H957) (H958) (H959) (H960) (H961) (H962) (H963) (H964) (H965) (H966) (H967) (H968) (H969) (H970) (H971) (H972) (H973) (H974) (H975) (H976) (H977) (H978) (H979) (H980) (H981) (H982) (H983) (H984) (H985) (H986) (H987) (H988) (H989) (H990) (H991) (H992) (H993) (H994) (H995) (H996) (H997) (H998) (H999) (H1000)	50	100
H3 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI AEROSOLIO (H370) — DEFINIZIONE CHIMICA (H371) (H372) (H373) (H374) (H375) (H376) (H377) (H378) (H379) (H380) (H381) (H382) (H383) (H384) (H385) (H386) (H387) (H388) (H389) (H390) (H391) (H392) (H393) (H394) (H395) (H396) (H397) (H398) (H399) (H400) (H401) (H402) (H403) (H404) (H405) (H406) (H407) (H408) (H409) (H410) (H411) (H412) (H413) (H414) (H415) (H416) (H417) (H418) (H419) (H420) (H421) (H422) (H423) (H424) (H425) (H426) (H427) (H428) (H429) (H430) (H431) (H432) (H433) (H434) (H435) (H436) (H437) (H438) (H439) (H440) (H441) (H442) (H443) (H444) (H445) (H446) (H447) (H448) (H449) (H450) (H451) (H452) (H453) (H454) (H455) (H456) (H457) (H458) (H459) (H460) (H461) (H462) (H463) (H464) (H465) (H466) (H467) (H468) (H469) (H470) (H471) (H472) (H473) (H474) (H475) (H476) (H477) (H478) (H479) (H480) (H481) (H482) (H483) (H484) (H485) (H486) (H487) (H488) (H489) (H490) (H491) (H492) (H493) (H494) (H495) (H496) (H497) (H498) (H499) (H500) (H501) (H502) (H503) (H504) (H505) (H506) (H507) (H508) (H509) (H510) (H511) (H512) (H513) (H514) (H515) (H516) (H517) (H518) (H519) (H520) (H521) (H522) (H523) (H524) (H525) (H526) (H527) (H528) (H529) (H530) (H531) (H532) (H533) (H534) (H535) (H536) (H537) (H538) (H539) (H540) (H541) (H542) (H543) (H544) (H545) (H546) (H547) (H548) (H549) (H550) (H551) (H552) (H553) (H554) (H555) (H556) (H557) (H558) (H559) (H560) (H561) (H562) (H563) (H564) (H565) (H566) (H567) (H568) (H569) (H570) (H571) (H572) (H573) (H574) (H575) (H576) (H577) (H578) (H579) (H580) (H581) (H582) (H583) (H584) (H585) (H586) (H587) (H588) (H589) (H590) (H591) (H592) (H593) (H594) (H595) (H596) (H597) (H598) (H599) (H600) (H601) (H602) (H603) (H604) (H605) (H606) (H607) (H608) (H609) (H610) (H611) (H612) (H613) (H614) (H615) (H616) (H617) (H618) (H619) (H620) (H621) (H622) (H623) (H624) (H625) (H626) (H627) (H628) (H629) (H630) (H631) (H632) (H633) (H634) (H635) (H636) (H637) (H638) (H639) (H640) (H641) (H642) (H643) (H644) (H645) (H646) (H647) (H648) (H649) (H650) (H651) (H652) (H653) (H654) (H655) (H656) (H657) (H658) (H659) (H660) (H661) (H662) (H663) (H664) (H665) (H666) (H667) (H668) (H669) (H670) (H671) (H672) (H673) (H674) (H675) (H676) (H677) (H678) (H679) (H680) (H681) (H682) (H683) (H684) (H685) (H686) (H687) (H688) (H689) (H690) (H691) (H692) (H693) (H694) (H695) (H696) (H697) (H698) (H699) (H700) (H701) (H702) (H703) (H704) (H705) (H706) (H707) (H708) (H709) (H710) (H711) (H712) (H713) (H714) (H715) (H716) (H717) (H718) (H719) (H720) (H721) (H722) (H723) (H724) (H725) (H726) (H727) (H728) (H729) (H730) (H731) (H732) (H733) (H734) (H735) (H736) (H737) (H738) (H739) (H740) (H741) (H742) (H743) (H744) (H745) (H746) (H747) (H748) (H749) (H750) (H751) (H752) (H753) (H754) (H755) (H756) (H757) (H758) (H759) (H760) (H761) (H762) (H763) (H764) (H765) (H766) (H767) (H768) (H769) (H770) (H771) (H772) (H773) (H774) (H775) (H776) (H777) (H778) (H779) (H780) (H781) (H782) (H783) (H784) (H785) (H786) (H787) (H788) (H789) (H790) (H791) (H792) (H793) (H794) (H795) (H796) (H797) (H798) (H799) (H800) (H801) (H802) (H803) (H804) (H805) (H806) (H807) (H808) (H809) (H810) (H811) (H812) (H813) (H814) (H815) (H816) (H817) (H818) (H819) (H820) (H821) (H822) (H823) (H824) (H825) (H826) (H827) (H828) (H829) (H830) (H831) (H832) (H833) (H834) (H835) (H836) (H837) (H838) (H839) (H840) (H841) (H842) (H843) (H844) (H845) (H846) (H847) (H848) (H849) (H850) (H851) (H852) (H853) (H854) (H855) (H856) (H857) (H858) (H859) (H860) (H861) (H862) (H863) (H864) (H865) (H866) (H867) (H868) (H869) (H870) (H871) (H872) (H873) (H874) (H875) (H876) (H877) (H878) (H879) (H880) (H881) (H882) (H883) (H884) (H885) (H886) (H887) (H888) (H889) (H890) (H891) (H892) (H893) (H894) (H895) (H896) (H897) (H898) (H899) (H900) (H901) (H902) (H903) (H904) (H905) (H906) (H907) (H908) (H909) (H910) (H911) (H912) (H913) (H914) (H915) (H916) (H917) (H918) (H919) (H920) (H921) (H922) (H923) (H924) (H925) (H926) (H927) (H928) (H929) (H930) (H931) (H932) (H933) (H934) (H935) (H936) (H937) (H938) (H939) (H940) (H941) (H942) (H943) (H944) (H945) (H946) (H947) (H948) (H949) (H950) (H951) (H952) (H953) (H954) (H955) (H956) (H957) (H958) (H959) (H960) (H961) (H962) (H963) (H964) (H965) (H966) (H967) (H968) (H969) (H970) (H971) (H972) (H973) (H974) (H975) (H976) (H977) (H978) (H979) (H980) (H981) (H982) (H983) (H984) (H985) (H986) (H987) (H988) (H989) (H990) (H991) (H992) (H993) (H994) (H995) (H996) (H997) (H998) (H999) (H1000)	100	1000

❖ P - Pericoli fisici

✓ P1a - Esplosivi

10/50

✓ esplosivi instabili

✓ Esplosivi, Div. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5

✓ Sostanze o miscele con proprietà esplosive (rif. A.4, esclusi perossidi ed autoreattive)

La Direttiva Seveso III e il D.Lgs. 105/2015

L'allegato 1

PARTE 1

Categorie delle sostanze pericolose

La presente parte comprende tutte le sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1:

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008	Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose, di cui all'articolo 3, per l'applicazione di:	
	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
Sezione «H» — PERICOLI PER LA SALUTE		
H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione	5	50
H2 TOSSICITÀ ACUTA — Categoria 2, tutte le vie di esposizione — Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 1)	50	100
H3 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANO BERSAGLIO (S100) — ESPOSIZIONE ORALE, CUTANEA O CATARATTI	50	100



...

✓ *P1b - Esplosivi*

50/200

✓ *Esplosivi, Div. 1.4*

✓ *P2 – Gas Infiammabili (Cat. 1 o 2)*

10/50

✓ *P3a – Aerosol infiammabili*

150/200 net

(Cat. 1 o 2, contenetti gas inf. di Cat. 1 o 2, o liq. inf. di Cat. 1)

La Direttiva Seveso III e il D.Lgs. 105/2015

L'allegato 1

PARTE 1

Categorie delle sostanze pericolose

La presente parte comprende tutte le sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1.

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008	Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose, di cui all'articolo 3, per l'applicazione di:	
	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
— Categoria 1 — PERICOLI PER LA SALUTE		
— Categoria 1A — PERICOLI PER LA SALUTE	5	10
— Categoria 2, tutte le vie di esposizione	10	100
— Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)		
— Categoria 4, esposizione per ingestione (cfr. nota 7)	10	100



...

✓ P3b – Aerosol infiammabili

150/200 net

(Cat. 1 o 2, non contenetti gas inf. di Cat. 1 o 2, o liq. inf. di Cat. 1)

✓ P4 – Gas Comburenti (Cat. 1)

50/200

La Direttiva Seveso III e il D.Lgs. 105/2015

L'allegato 1

PARTE 1

Categorie delle sostanze pericolose

La presente parte comprende tutte le sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1:

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008	Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose, di cui all'articolo 3, per l'applicazione di:	
	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
Sezione «H» — PERICOLI PER LA SALUTE		
H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione	5	50
H2 TOSSICITÀ ACUTA — Categoria 2, tutte le vie di esposizione — Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 1)	50	100
H3 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANO (SERAZIONE) (C101) — ESPOSIZIONE DURA (C102) SE Categoria 1	50	100



...

✓ *P5a – Liquidi Infiammabili*

10/50

✓ *Cat. 1*

✓ *Cat. 2 o 3 (mantenuti a $T > a T_{eb}$)*

✓ *Altri liquidi con $T_{inf} \leq 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (mantenuti a $T > a T_{eb}$)*

La Direttiva Seveso III e il D.Lgs. 105/2015

L'allegato 1

PARTE 1

Categorie delle sostanze pericolose

La presente parte comprende tutte le sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1.

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008	Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose, di cui all'articolo 3, per l'applicazione di:	
	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
Sezione «H» — PERICOLI PER LA SALUTE		
H ₃₀₂ TOSSICITÀ ACUTA Categoria 3, tutte le vie di esposizione	50	500
H ₃₀₃ TOSSICITÀ ACUTA	50	500
— Categoria 3, tutte le vie di esposizione		
— Categoria 3, esposizione per inalazione (H ₃₀₃ , nota P)		
H ₃₁₂ TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI ALCUNO (STOFF) — ESPOSIZIONE ACUTA CATEGORIA 3	50	500

✓ *P5b – Liquidi Infiammabili*

50/200

✓ *Cat. 2 o 3 (a particolari condizioni quali alte P/T che comportino pericoli di IR)*

✓ *Altri liquidi con $T_{inf} \leq 60$ °C (a particolari condizioni quali alte P/T che comportino pericoli di IR)*

La Direttiva Seveso III e il D.Lgs. 105/2015

L'allegato 1

PARTE 1

Categorie delle sostanze pericolose

La presente parte comprende tutte le sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1.

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008	Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose, di cui all'articolo 3, per l'applicazione di:	
	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
Sezione «H» — PERICOLI PER LA SALUTE	5.000/50.000	
H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione	5	50
H2 TOSSICITÀ ACUTA — Categoria 2, tutte le vie di esposizione — Categoria 3, esplicitamente per inalazione (vd. nota 7)	50	200
H3 TOSSICITÀ ACUTA — Categoria 4, esplicitamente per inalazione (vd. nota 7) — Categoria 5, esplicitamente per inalazione (vd. nota 7) — Categoria 6, esplicitamente per inalazione (vd. nota 7) — Categoria 7, esplicitamente per inalazione (vd. nota 7) — Categoria 8, esplicitamente per inalazione (vd. nota 7) — Categoria 9, esplicitamente per inalazione (vd. nota 7)	10/50	100
H4 TOSSICITÀ ACUTA — Categoria 1, tutte le vie di esposizione — Categoria 2, tutte le vie di esposizione — Categoria 3, esplicitamente per inalazione (vd. nota 7) — Categoria 4, esplicitamente per inalazione (vd. nota 7) — Categoria 5, esplicitamente per inalazione (vd. nota 7) — Categoria 6, esplicitamente per inalazione (vd. nota 7) — Categoria 7, esplicitamente per inalazione (vd. nota 7) — Categoria 8, esplicitamente per inalazione (vd. nota 7) — Categoria 9, esplicitamente per inalazione (vd. nota 7)	50/200	1000



...

- ✓ P5c – Liquidi infiammabili
(Cat. 2 o 3 non ricomprese in P5a e P5b)
- ✓ P6a – Sostanze e miscele Auto reattive e Perossidi organici
(tipo A o B)
- ✓ P6b – Sostanze e miscele Auto reattive e Perossidi organici
(tipo C, D, E o F)

La Direttiva Seveso III e il D.Lgs. 105/2015

L'allegato 1

PARTE 1

Categorie delle sostanze pericolose

La presente parte comprende tutte le sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1.

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008	Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose, di cui all'articolo 3, per l'applicazione di:	
	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
Sezione «H» — PERICOLI PER LA SALUTE	50/200	
H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione	5	50
H2 TOSSICITÀ ACUTA — Categoria 2, tutte le vie di esposizione — Categoria 3, esposizione per inalazione (H330)	50	100
H3 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BENIGNI (H360Df) ESPOSIZIONE ORALE (H373) Categoria 1	50	100



...

- ✓ P7 – Liquidi e Solidi Piroforici (Cat. 1)
(Cat. 2 o 3 non ricomprese in P5a e P5b)
- ✓ P8 – Liquidi e Solidi Comburenti (Cat. 1, 2 o 3)
(tipo A o B)

La Direttiva Seveso III e il D.Lgs. 105/2015

L'allegato 1

PARTE 1

Categorie delle sostanze pericolose

La presente parte comprende tutte le sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1.

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008	Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose, di cui all'articolo 3, per l'applicazione di:	
	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
Sezione «H» — PERICOLI PER LA SALUTE	100/200	
H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione	5	50
H2 TOSSICITÀ ACUTA — Categoria 2, tutte le vie di esposizione — Categoria 3, esposizione per inalazione (H330)	50	100
H3 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI DESTINATI ALL'ESPOSIZIONE ORALE (H302)	200/500	100

❖ E - Pericoli per l'Ambiente

- ✓ E1 – Pericoloso per l'ambiente acquatico
(Tossicità Acuta Cat. 1 o Tossicità Cronica Cat. 1)
- ✓ E2 - Pericoloso per l'ambiente acquatico
(Tossicità Cronica Cat. 2)

La Direttiva Seveso III e il D.Lgs. 105/2015

L'allegato 1

PARTE 1

Categorie delle sostanze pericolose

La presente parte comprende tutte le sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1:

❖ 0 – Altri Pericoli

✓ 01 – Sostanze o miscele EUH014

(Reagisce violentemente con l'acqua)

✓ 02 - Sostanze o miscele che, a contatto con l'acqua liberano gas infiammabili di Cat. 1

(Tossicità Cronica Cat. 2)

✓ 03– Sostanze o miscele EUH029

(Sostanze o miscele che, a contatto con l'acqua liberano un gas tossico)

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008	Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose, di cui all'articolo 3, per l'applicazione di:	
	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
Sezione «H» — PERICOLI PER LA SALUTE		
H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione	5	50
— Categoria 2, tutte le vie di esposizione		
— Categoria 3, esp.		
H3 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI SENSIBILI (STOT) — ESPOSIZIONE CRONICA C207 SE Categoria 1	50	200

100/500

50/200

La Direttiva Seveso III e il D.Lgs. 105/2015

L'Assoggettabilità al decreto: l'allegato 1 (conforme al reg. CE 1272/2008 – CLP)

❖ *Parte 2 = Sostanze Specificate*

✓ *48 voci*

PART 2

Sostanze pericolose specificate

Colonna 1	Numero CAS ¹	Colonna 2	Colonna 3
Sostanze pericolose		Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione del:	
		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
1. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 13)	—	5000	10000
2. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 14)	—	1250	5000
3. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 15)	—	150	2500
4. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 16)	—	10	30
5. Nitrato di potassio (cfr. nota 17)	—	5000	10000
6. Nitrato di potassio (cfr. nota 18)	—	1250	5000
7. Perossido di arsenico, acido (*) arsenico e/o suoi sali	1305-28-1	1	1
8. Tricossido di arsenico, acido (22) arsenico e/o suoi sali	1327-63-0		0,1
9. Arsenico	7742-85-6	100	100
10. Arsenico	7742-85-6	10	10

Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2

La Direttiva Seveso III e il D.Lgs. 105/2015

Cut-Off

✓ nota 3 all'All. 1

Ai fini del calcolo della quantità totale presente non vengono prese in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in quantità uguale o inferiore al 2 % della quantità limite corrispondente *se il luogo in cui si trovano all'interno dello stabilimento non può innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte di detto stabilimento.*

La Direttiva Seveso III e il D.Lgs. 105/2015

Regola della Sommatoria

✓ *nota 4 all'All. 1*

Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole sostanze pericolose in quantità pari o superiore alle quantità limite corrispondenti, si applicano le seguenti regole per determinare se lo stabilimento sia o meno soggetto alle pertinenti prescrizioni.

La Direttiva Seveso III e il D.Lgs. 105/2015

... ... Regola della Sommatoria

La norma si applica agli stabilimenti di **soglia superiore** se il valore ottenuto dalla somma:

$$q_1 / Q_{U1} + q_2 / Q_{U2} + q_3 / Q_{U3} + q_4 / Q_{U4} + q_5 / Q_{U5} + \dots$$

è maggiore o uguale a 1,

q_x è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose),

Q_{Ux} è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 del presente allegato.

La Direttiva Seveso III e il D.Lgs. 105/2015

... .. Regola della Sommatoria

La norma si applica agli stabilimenti di **soglia inferiore** se il valore ottenuto dalla somma:

$$q_1 / Q_{L1} + q_2 / Q_{L2} + q_3 / Q_{L3} + q_4 / Q_{L4} + q_5 / Q_{L5} + \dots$$

è maggiore o uguale a 1,

q_x è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose)

Q_{Lx} è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 del presente allegato.

La Direttiva Seveso III e il D.Lgs. 105/2015

... .. Regola della Sommatoria

per valutare i pericoli per la salute (H), i pericoli fisici (P) e i pericoli per l'ambiente (E).

Ognuna di esse deve essere pertanto applicata tre volte per sommare:

- a)** le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano nella categoria di tossicità acuta 1, 2 o 3 (per inalazione) o nella categoria 1 STOT SE con le sostanze pericolose della **sezione H**, voci da H1 a H3 della parte 1;

La Direttiva Seveso III e il D.Lgs. 105/2015

... .. Regola della Sommatoria

- b)** le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che sono esplosivi, gas infiammabili, aerosol infiammabili, gas comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele autoreattive, perossidi organici, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi comburenti, con le sostanze pericolose della **sezione P**, voci da P1 a P8 della parte 1;

La Direttiva Seveso III e il D.Lgs. 105/2015

... .. Regola della Sommatoria

- c) le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano tra quelle pericolose per l'ambiente acquatico nella categoria di tossicità acuta 1 o nella categoria di tossicità cronica 1 o 2 con le sostanze pericolose della **sezione E**, voci da E1 a E2 della parte 1.

Le disposizioni del decreto si applicano se uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle somme a), b) o c) è maggiore o uguale a 1.

La Direttiva Seveso III e il D.Lgs. 105/2015

Assoggettabilità al decreto: esclusioni (art. 2 D.Lgs. 105/2015)

- ✓ *Stabilimenti, impianti depositi militari*
- ✓ *Pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze*
- ✓ *Trasporto di sostanze pericolose al di fuori dello stab. e deposito temporaneo intermedio direttamente connesso (vedi definizione in art. 3)*
- ✓ *Trasporto di sostanze pericolose in condotte*
- ✓ *Esplorazione, estrazione e trattamento di minerali in miniere e cave*
- ✓ *Impianti offshore di esplorazione e sfruttamento minerali*
- ✓ *Stoccaggio sotterraneo di gas offshore*
- ✓ *discariche di rifiuti, compresi siti di stoccaggio sotterraneo*

La Direttiva Seveso III e il D.Lgs. 105/2015

Eccezioni all'esclusione (art. 2 D.Lgs. 105/2015)

- 1) In relazione alle attività minerarie e di deposito rifiuti (punti e, h)
 - **lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas** in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite
 - **le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito** a esse relativo, che comportano l'impiego di sostanze pericolose
 - **gli impianti operativi di smaltimento degli sterili**, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose

il D.Lgs. 105/2015

Eccezioni all'esclusione (art. 2 D.Lgs. 105/2015)

- 2) Gli **scali merci terminali di ferrovie** che effettuano riempimento o svuotamento di cisterne, carico o scarico alla rinfusa in carri o container, o attività di deposito diversa da quella propria alle fasi di trasporto, di sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate all'all. 1

La norma Nazionale

D.Lgs. 105/2015 (testo + 6 allegati «numerici» e 11 «letterali»)

3 regolamenti:

- *DM Ambiente 1 luglio 2016, n. 148 (sostituisce All. A)*
- *DM Ambiente 6 giugno 2016, n. 138 (sostituisce All. F)*
- *DM Ambiente 29 settembre 2016, n. 200 (sostituisce All. G)*

In via transitoria, in attesa di aggiornamento:

- DM LLPP 9 maggio 2001 (v. Art. 22)
- Linee Guida PEE e informazione popolazione (DPCM 25/2/2005 e 16/2/2007)
- Si applicano inoltre, per quanto compatibili, le disposizioni e norme tecniche elencate **all'art. 33, comma 1**

L'organizzazione dell'articolato

- **Capo I “*Principi generali e campo di applicazione*” (artt. da 1 a 4):** definisce finalità (art. 1), campo di applicazione (art. 2), definizioni (art. 3) e procedure per la valutazione della pericolosità delle sostanze ai fini di una deroga (art. 4)
- **Capo II “*Competenze*” (artt. da 5 a 11):** definisce l'assetto delle competenze ed assegna le relative funzioni in materia
- **Capo III “*Adempimenti*” (artt. da 12 a 27)** definisce gli adempimenti a carico del gestore e delle autorità competenti
- **Capo IV “*Sanzioni, disposizioni finanziarie, tariffarie, transitorie ed abrogazioni*” (artt. da 28 a 33)**

Gli allegati numerici

Gli allegati da 1 a 6 recepiscono i corrispondenti allegati I-VI della direttiva, ma l'allegato 5 è strutturato come “modulo di notifica e di informazione”, al fine della **trasmissione informatizzata** da parte del gestore della notifica e dei dati necessari per l'informazione al pubblico e alle autorità competenti

- All.1 - Elenco delle sostanze, miscele e preparati per l'applicazione dell'articolo 2
- All.2 - Dati ed informazioni minime che devono figurare nel rapporto di sicurezza
- All.3 - Sistema di gestione ed organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti
- All.4 - Dati ed informazioni che devono figurare nei piani di emergenza
- All.5 - *Modulo per la notifica di cui all'articolo 13 e per l'informazione sui rischi di incidente rilevante per cittadini e lavoratori*
- All.6 - Criteri per la notifica di un incidente rilevante alla Commissione europea

Modulo di notifica e di informazione sui rischi di incidente rilevante
per i cittadini ed i lavoratori di cui agli artt. 13 e 23

L'allegato 5:

Il presente allegato è così costituito:

- SEZIONI A1 e A2 - INFORMAZIONI GENERALI
- SEZIONE B - SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI E QUANTITÀ MASSIME DETENUTE, CHE SI INTENDONO DETENERE O PREVISTE, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA a)
- SEZIONE C - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del DPR 28 Dicembre 2000, N°445)
- SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO
- SEZIONE E - PLANIMETRIA
- SEZIONE F - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO
- SEZIONE G - INFORMAZIONI GENERALI SUL PERSONALE DATO DA GESTIRE LO STABILIMENTO E PREVENZIONE INCENDI
- SEZIONE H - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1
- SEZIONE I - INFORMAZIONI SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE E SULLE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE DAL GESTORE
- SEZIONE L - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO
- SEZIONE M - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITÀ COMPETENTI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO
- SEZIONE N - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITÀ COMPETENTI SULLE SOSTANZE ELENcate NELLA SEZIONE H

SEZIONE A1 - INFORMAZIONI GENERALI (inibbbro)

1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Nome della società	
Indirizzo completo della stabilimento	
Regione	
Provincia	
Città	
Capitolo	
Indirizzo PEC	
SEDE LEGALE (Se diversa da quanto sopra)	
Regione	
Provincia	
Città	
Capitolo	
CAP	
Provincia	
Indirizzo	

Notifica informatizzata presso il portale web dell'ISPRA

<https://www.isprambiente.gov.it/it/servizi/controlli-sui-pericoli-di-incidente-rilevante-direttiva-seveso-iii>

Gli allegati letterali

Sono presenti ulteriori allegati, contraddistinti con lettere da A ad M, per la regolamentazione tecnica di aspetti specifici, che **aggiornano**, sostituendoli, i decreti attuativi già emanati in base al D.Lgs. n. 334/99 e precedenti e **completano** il quadro normativo anche per gli aspetti riguardanti rapporti di sicurezza, effetto domino, ispezioni e tariffe

- gli allegati A, F, G, sono stati sostituiti dai regolamenti attuativi di cui agli artt. 4, 20 e 21 (art. 32 comma 2)

Gli allegati letterali

A - *Criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza ai fini della comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 4 (sostituito dal Regolamento di cui al DM Ambiente 1 luglio 2016, n. 148)*

B - Linee guida per l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione di incidenti rilevanti *(contiene appendice su informazione, formazione, addestramento equipaggiamento lavoratori in situ)*

C - Criteri, dati ed informazioni per la redazione e la valutazione del Rapporto di Sicurezza e del Rapporto Preliminare di Sicurezza

D - Individuazione di modifiche di impianti, di depositi, di processi o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanza pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti

E - Criteri per l'individuazione degli stabilimenti tra i quali esiste la possibilità di effetto domino, per lo scambio di informazioni tra i gestori, nonché per l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti tra i quali è possibile l'effetto domino

... .. Gli allegati letterali

F - Regolamento per la consultazione del personale sui PEI (sostituito dal DM Ambiente 6 giugno 2016, n. 138)

G - Regolamento per la consultazione della popolazione sui PEE (sostituito dal DM Ambiente 29 settembre 2016, n. 200)

H - Criteri per la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni

I - Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli

L - Procedure semplificate di prevenzione incendi, relative ad attività a rischio di incidente rilevante, soggette all'obbligo di presentazione del Rapporto di Sicurezza

M - Linee di indirizzo per gli stabilimenti consistenti nello stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite

La Direttiva Seveso III e il D.Lgs. 105/2015

I soggetti interessati dalla norma

Le misure per la prevenzione degli incidenti rilevanti e la limitazione delle loro conseguenze previste dalla norma riguardano:

- ✓ *Il gestore dello stabilimento;*
- ✓ *Le autorità competenti;*
- ✓ *I lavoratori nello stabilimento;*
- ✓ *il pubblico*

Gli obblighi dei Gestori

- ✓ *adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente*
- ✓ *dimostrare in qualsiasi momento alle autorità competenti e di controllo, in particolare ai fini delle ispezioni e dei controlli, l'adozione di tutte le misure necessarie previste dal decreto legislativo*
- ✓ trasmettere nei modi e nei tempi previsti la **Notifica**
- ✓ unitamente alla «**scheda informativa**» (All. 5)
- ✓ predisporre ed attuare una «Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti» (**PPIR**)
- ✓ adottare un «Sistema di Gestione della Sicurezza» (**SGS**)
- ✓ **redigere il Rapporto di Sicurezza (RdS)**
- ✓ scambiarsi informazioni e cooperare in caso di «effetti domino»
- ✓ **predisporre ed attuare il «Piano di Emergenza Interno» (PEI)**
- ✓ trasmettere al Prefetto le informazioni per il «Piano di Emergenza Esterno» (**PEE**)
- ✓ trasmettere in caso di accadimento di IR le relative informazioni
- ✓ procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano nello stabilimento



La Notifica (Art. 13) ...

- a) il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo dello stabilimento;
- b) la sede legale del gestore, con l'indirizzo completo;
- c) il nome e la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a);
- d) le informazioni che consentano di individuare le sostanze pericolose e la categoria di sostanze pericolose presenti o che possono essere presenti;
- e) la quantità e lo stato fisico della sostanza pericolosa o delle sostanze pericolose in questione;
- f) l'attività, in corso o prevista, dello stabilimento;
- g) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e i fattori passibili di causare un incidente rilevante o di aggravarne le conseguenze, comprese informazioni, se disponibili, sugli stabilimenti adiacenti, su siti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, aree e sviluppi edilizi che potrebbero essere all'origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.

... La Notifica (Art. 13) ...

Redatta secondo il format di cui all'All. 5 ed inviata telematicamente a:

- ✓ CTR;
 - ✓ Regione e al soggetto da essa designato;
 - ✓ MATTM (ora MiTE) tramite l'ISPRA;
 - ✓ Prefettura;
 - ✓ Comune;
 - ✓ al Comando provinciale dei Vigili del fuoco.
-
- a) per i nuovi stabilimenti, centottanta giorni prima dell'inizio della costruzione o sessanta giorni prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
 - b) in tutti gli altri casi, entro un anno dalla data a decorrere dalla quale la [direttiva 2012/18/UE](#) si applica allo stabilimento.

... l'Al. 5 ...

- ✓ Sezioni A1 e A2 – Informazioni generali (*stabilimento Gestore*)
- ✓ Sezione B: sostanze pericolose presenti e quantità massime detenute, che si intendono detenere o previste
- ✓ Sezione C : dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
- ✓ Sezione D : informazioni generali su autorizzazioni/certificazioni e stato dei controlli a cui è soggetto lo stabilimento
- ✓ Sezione E : planimetria
- ✓ Sezione F : descrizione dell'ambiente/territorio circostante lo stabilimento
- ✓ Sezione G : informazioni generali sui pericoli indotti da perturbazioni geofisiche e meteorologiche
- ✓ Sezione H : descrizione sintetica dello stabilimento e riepilogo sostanze pericolose
- ✓ Sezione I : informazioni sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore
- ✓ Sezione L : informazioni sugli scenari incidentali con impatto all'esterno dello stabilimento
- ✓ Sezione M : informazioni di dettaglio per le autorità competenti sugli scenari incidentali con impatto all'esterno dello stabilimento
- ✓ sezione N : informazioni di dettaglio per le autorità competenti sulle sostanze elencate nella sezione H

PPIR e SGS ...

La politica deve essere proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, comprendere gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, nonché l'impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo al contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente (in allegato B sono riportati gli elementi minimi)

Il gestore predispone e attua la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti tramite mezzi e strutture idonei, nonché tramite un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), in conformità all'allegato 3 e alle linee guida di cui all'allegato B, proporzionati ai pericoli di incidenti rilevanti, nonché alla complessità dell'organizzazione o delle attività dello stabilimento. Il SGS è predisposto e attuato previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

... PPIR e SGS ...

Il PPIR è depositato presso lo stabilimento entro:

- a) per gli stabilimenti nuovi, centottanta giorni prima dell'avvio delle attività o delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
- b) in tutti gli altri casi, un anno dalla data a decorrere dalla quale la [direttiva 2012/18/UE](#) si applica allo stabilimento.

Il SGS deve essere attuato entro:

- a) per i nuovi stabilimenti, contestualmente all'inizio dell'attività;
- b) in tutti gli altri casi, entro un anno dalla data a decorrere dalla quale la [direttiva 2012/18/UE](#) si applica allo stabilimento.

Il SGS deve essere strutturato al minimo (All. B § 2.2) per delineare:

- a) La politica e la conduzione aziendale per la sicurezza;
- b) L'organizzazione tecnica, amministrativa e delle risorse umane;
- c) La pianificazione delle attività interessate, ivi comprese l'assegnazione delle risorse e la documentazione
- d) La misura delle prestazioni conseguite in materia di sicurezza a fronte di criteri specificati;
- e) La verifica e il riesame delle prestazioni, ivi incluse le verifiche ispettive (*safety audit*).

Il SGS deve disciplinare al minimo (All. B § 3) :

- a) organizzazione e personale;
- b) identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti;
- c) controllo operativo;
- d) modifiche e progettazione;
- e) pianificazione di emergenza;
- f) controllo delle prestazioni;
- g) controllo e revisione.

Il RdS, di cui il PPIR è parte integrante, deve dimostrare (Art. 15) che:

- a) il gestore ha messo in atto la PPIR e un SGS per la sua applicazione;
- b) sono stati individuati i pericoli di incidente rilevante e i possibili scenari di incidenti rilevanti e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente;
- c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili nonché, per gli stabilimenti ED, sono state previste anche le misure complementari;
- d) sono stati predisposti i PEI e sono stati forniti al Prefetto gli elementi utili per l'elaborazione del PEE;
- e) sono state fornite all'autorità competente informazioni che le permettano di adottare decisioni in merito all'insediamento di nuove attività o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti.

... RdS ...

Il RdS, al minimo, deve contenere le seguenti informazioni (All. 2):

1. Informazioni sul SGS e sull'organizzazione dello stab. in relazione alla PIR;
2. Presentazione del sito dello stabilimento;
3. Descrizione dello stabilimento;
4. Identificazione e analisi dei rischi di incidenti e metodi di prevenzione;
5. Misure di protezione e di intervento per limitare le conseguenze di un IR.

e rispondere ai seguenti criteri e informazioni (All. C):

- A. Dati identificativi e ubicazione dello stabilimento;
- B. Informazioni relative allo stabilimento
- C. Sicurezza dello stabilimento
- D. Situazioni di emergenza e relativi apprestamenti
- E. Impianti di trattamento reflui e stoccaggio rifiuti
- F. Certificazioni e misure assicurative



Le modifiche (Art. 18) ...

Modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di un deposito, di un processo o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire **aggravio del preesistente livello di rischio** di incidenti rilevanti o potrebbero comportare la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa .

Fatti salvi gli eventuali passaggi di livello di rischio

Riesamina e se necessario aggiorna Notifica, SGS, RdS

... Le modifiche (Art. 18) ...

Modifiche con aggravio (All. D.1)

- 1) l'incremento pari o superiore al 25%, inteso sull'intero impianto o deposito, ovvero pari o superiore al 20% sulla singola apparecchiatura o serbatoio già individuati come possibile fonte di incidente:
 - della quantità della singola sostanza pericolosa specificata, di cui all'allegato 1, parte 2;
 - della quantità di sostanza pericolosa, ovvero somma delle quantità di sostanze pericolose appartenenti alla medesima categoria, indicata in allegato 1, parti 1 e 2;
- 2) l'introduzione di una categoria di sostanze pericolose o di una sostanza pericolosa specificata, al di sopra delle soglie previste nell'allegato 1;
- 3) l'introduzione di nuove tipologie o modalità di accadimento di incidente ipotizzabili che risultano più gravose per verosimiglianza (classe di probabilità di accadimento) e/o per distanze di danno associate con conseguente ripercussione sulle azioni di emergenza esterna e/o sull'informazione alla popolazione e/o comportanti la modifica delle classi di compatibilità territoriale esterne allo stabilimento;
- 4) lo smantellamento o la riduzione della funzionalità o della capacità di stoccaggio di apparecchiature e/o di sistemi ausiliari o di sicurezza critici

... Le modifiche (Art. 18)

Dichiarazione di Non Aggravio del Rischio - NAR (All. D.2)

- a) se la modifica comporta l'incremento inferiore al 10% nell'intero impianto o deposito, ovvero inferiore al 20% nella singola apparecchiatura o serbatoio già individuati come possibile fonte di incidente rilevante:
 - della quantità della singola sostanza pericolosa specificata, di cui all'allegato 1, parte 2;
 - della quantità di sostanza pericolosa ovvero somma delle quantità di sostanze pericolose appartenenti alla medesima categoria, indicata in allegato 1, parti 1 e 2;
- b) se la modifica comporta il cambio di destinazione di serbatoi di liquidi infiammabili rientranti nelle categorie P5a e P5b dell'allegato 1, parte 1, in impianti o depositi con sostanze pericolose rientranti nella stessa categoria di pericolo o in categoria P5c;
- c) se la modifica comporta il cambio di destinazione di un serbatoio di stoccaggio di sostanze pericolose nell'ambito della stessa categoria o di categoria di pericolo inferiore;
- d) se la modifica comporta l'incremento pari o superiore al 10% e inferiore al 25% sull'intero impianto o deposito :
 - della quantità della singola sostanza pericolosa specificata, di cui all'allegato 1, parte 2;
 - della quantità di sostanza pericolosa ovvero somma delle quantità di sostanze pericolose appartenenti alla medesima categoria, indicata in allegato 1, parti 1 e 2

II PEI (Art. 20) ...

Per tutti gli stabilimenti di soglia superiore il gestore è tenuto a predisporre, previa consultazione di tutto il personale che lavora nello stabilimento, il PEI da adottare nello stabilimento nei seguenti termini:

- a) per i nuovi stabilimenti, prima di iniziare l'attività oppure delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
- b) per gli stabilimenti preesistenti, entro il 1° giugno 2016, *a meno di piani previgenti conformi*;
- c) per gli altri stabilimenti entro un anno dalla data dalla quale la [direttiva 2012/18/UE](#)

Il PEI è predisposto allo scopo di:

- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- c) informare adeguatamente i lavoratori, e i servizi o le autorità locali competenti;
- d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un IR.

... II PEI (All. 4.1)

Il PEI contiene al minimo:

- a) nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona responsabile dell'applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all'interno del sito;
- b) nome o funzione della persona incaricata del collegamento con l'autorità responsabile del PEE;
- c) per situazioni o eventi prevedibili che potrebbero avere un ruolo determinante nel causare un incidente rilevante, descrizione delle misure da adottare per far fronte a tali situazioni o eventi e per limitarne le conseguenze; la descrizione deve comprendere le apparecchiature di sicurezza e le risorse disponibili;
- d) misure atte a limitare i pericoli per le persone presenti nel sito, compresi sistemi di allarme e le norme di comportamento che le persone devono osservare al momento dell'allarme;
- e) disposizioni per avvisare tempestivamente, in caso di incidente, l'autorità incaricata di attivare il PEE; tipo di informazione da fornire immediatamente e misure per la comunicazione di informazioni più dettagliate appena disponibili;
- f) disposizioni in materia di formazione per preparare il personale ai compiti che sarà chiamato a svolgere e, ove necessario, in coordinamento con i servizi di emergenza esterna;
- g) disposizioni per coadiuvare l'esecuzione delle misure di intervento adottate all'esterno del sito.

Il PEE (Art. 21) ...

Per gli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il Prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, sentito il CTR e previa consultazione della popolazione e in base alle linee guida, predispone il PEE allo stabilimento e ne coordina l'attuazione.

Il PEE è elaborato allo scopo di:

- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l'organizzazione di protezione civile;
- c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

Il Prefetto redige il PEE entro due anni dal ricevimento delle informazioni

... II PEE (All. 4.2)

Il PEE contiene al minimo:

- a) nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e delle persone autorizzate a dirigere e coordinare le misure adottate all'esterno del sito;
- b) disposizioni adottate per essere informati tempestivamente degli eventuali incidenti; modalità di allarme e di richiesta di soccorsi;
- c) misure di coordinamento delle risorse necessarie per l'attuazione del PEE;
- d) disposizioni per coadiuvare l'esecuzione delle misure di intervento adottate all'interno del sito;
- e) misure di intervento da adottare all'esterno del sito, comprese le reazioni agli scenari di incidenti rilevanti indicati nel Rapporto di sicurezza ed esaminando i possibili effetti domino fra cui quelli che hanno un impatto sull'ambiente;
- f) disposizioni adottate per fornire al pubblico e agli stabilimenti o siti di attività adiacenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto informazioni specifiche relative all'incidente e al comportamento da adottare;
- g) disposizioni intese a garantire che siano informati i servizi di emergenza di altri Stati membri in caso di incidenti rilevanti che potrebbero avere conseguenze al di là delle frontiere.

Assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione ...

Nelle zone interessate dagli stabilimenti si applicano requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli, che tengono conto degli obiettivi di prevenire gli IR o di limitarne le conseguenze, nei casi di:

- a) insediamenti di stabilimenti nuovi;
- b) modifiche degli stabilimenti;
- c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali, vie di trasporto, luoghi frequentati dalla collettività sia ad uso pubblico che ad uso privato, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di un IR.

... Assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione ...

Nelle zone interessate dagli stabilimenti, gli enti territoriali, nell'elaborazione e nell'adozione degli strumenti di pianificazione dell'assetto del territorio, tengono conto, in base agli elementi informativi acquisiti, della necessità di:

1. prevedere e mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le aree ricreative e, per quanto possibile, le principali vie di trasporto;
2. proteggere, se necessario, mediante opportune distanze di sicurezza o altre misure pertinenti, le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale nonché gli istituti, i luoghi e le aree tutelati, che si trovano nelle vicinanze degli stabilimenti;
3. adottare, per gli stabilimenti preesistenti, misure tecniche complementari per non accrescere i rischi per la salute umana e l'ambiente.

... Assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione

Gli strumenti urbanistici da adottarsi a livello comunale individuano e disciplinano, anche in relazione ai contenuti del Piano territoriale di coordinamento, le aree da sottoporre a specifica regolamentazione nei casi previsti. A tal fine, gli strumenti urbanistici comprendono un **elaborato tecnico «Rischio di incidenti rilevanti»**, (ERIR), relativo al controllo dell'urbanizzazione nelle aree in cui sono presenti stabilimenti. Tale elaborato tecnico è predisposto secondo quanto stabilito da apposito decreto (*DM LLPP 9/05/2001*) ed è aggiornato in occasione di ogni variazione allo strumento urbanistico vigente che interessi le aree di danno degli stabilimenti, nonché nei casi a) e b) che modifichino l'area di danno, e comunque almeno ogni cinque anni.

Qualora non sia stato adottato l'elaborato tecnico ERIR, i titoli abilitativi edilizi relativi agli interventi di cui alle lettere a), b) e c), sono rilasciati qualora il progetto sia conforme ai requisiti minimi di sicurezza, previo parere tecnico del CTR sui rischi connessi alla presenza dello stabilimento.

Informazione al pubblico e accesso all'informazione ...

Art. 23

Le informazioni e i dati relativi agli stabilimenti raccolti dalle autorità pubbliche possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti.

Le informazioni detenute dalle autorità competenti sono messe a disposizione del pubblico che ne faccia richiesta.

Per gli stabilimenti di soglia superiore il CTR provvede affinché l'inventario delle sostanze pericolose e il RdS siano accessibili, su richiesta, al pubblico *(ove ricorrano le condizioni in forma semplificata)*.

... Informazione al pubblico e accesso all'informazione

Il comune ove è localizzato lo stabilimento mette tempestivamente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico e mediante pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni fornite dal gestore, eventualmente rese maggiormente comprensibili, fermo restando che tali informazioni, e dovranno includere almeno i contenuti minimi riportati nelle sezioni informative A1, D, F, H, L della scheda di informazione

Tali informazioni, comprensive di informazioni chiare e comprensibili sulle misure di sicurezza e sul comportamento da tenere in caso di IR, sono fornite d'ufficio dal sindaco, nella forma più idonea, a tutte le persone ed a qualsiasi struttura e area frequentata dal pubblico, compresi scuole e ospedali, che possono essere colpiti da un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti, nonché a tutti gli stabilimenti ad esso adiacenti soggetti a possibile effetto domino.

I'AlI. 5

- ✓ Sezioni A1 e A2 – Informazioni generali (*stabilimento Gestore*)
- ✓ Sezione B: sostanze pericolose presenti e quantità massime detenute, che si intendono detenere o previste
- ✓ Sezione C : dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
- ✓ Sezione D : informazioni generali su autorizzazioni/certificazioni e stato dei controlli a cui è soggetto lo stabilimento
- ✓ Sezione E : planimetria
- ✓ Sezione F : descrizione dell'ambiente/territorio circostante lo stabilimento
- ✓ Sezione G : informazioni generali sui pericoli indotti da perturbazioni geofisiche e meteorologiche
- ✓ Sezione H : descrizione sintetica dello stabilimento e riepilogo sostanze pericolose
- ✓ Sezione I : informazioni sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore
- ✓ Sezione L : informazioni sugli scenari incidentali con impatto all'esterno dello stabilimento
- ✓ Sezione M : informazioni di dettaglio per le autorità competenti sugli scenari incidentali con impatto all'esterno dello stabilimento
- ✓ sezione N : informazioni di dettaglio per le autorità competenti sulle sostanze elencate nella sezione H

I'AlI. 5

- ✓ Sezioni A1 e A2 – Informazioni generali (*stabilimento* Gestore)
- ✓ Sezione B: sostanze pericolose presenti e quantità massime detenute, che si intendono detenere o previste
- ✓ Sezione C : dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
- ✓ Sezione D : informazioni generali su autorizzazioni/certificazioni e stato dei controlli a cui è soggetto lo stabilimento
- ✓ Sezione E : planimetria
- ✓ Sezione F : descrizione dell'ambiente/territorio circostante lo stabilimento
- ✓ Sezione G : informazioni generali sui pericoli indotti da perturbazioni geofisiche e meteorologiche
- ✓ Sezione H : descrizione sintetica dello stabilimento e riepilogo sostanze pericolose
- ✓ Sezione I : informazioni sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore
- ✓ Sezione L : informazioni sugli scenari incidentali con impatto all'esterno dello stabilimento
- ✓ Sezione M : informazioni di dettaglio per le autorità competenti sugli scenari incidentali con impatto all'esterno dello stabilimento
- ✓ sezione N : informazioni di dettaglio per le autorità competenti sulle sostanze elencate nella sezione H

Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale ...

Art. 24

Il pubblico interessato deve essere tempestivamente messo in grado di esprimere il proprio parere sui singoli progetti specifici nei seguenti casi:

- a) elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti;
- b) modifiche di stabilimenti, qualora tali modifiche siano soggette alle disposizioni in materia di pianificazione del territorio;
- c) creazione di nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti qualora l'ubicazione o gli insediamenti o le infrastrutture possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante secondo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di controllo dell'urbanizzazione

... Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale

In caso di progetti sottoposti a procedura di VIA, il parere è espresso nell'ambito di tale procedimento, statale o regionale.

Per quanto riguarda i singoli progetti specifici, il Comune ove ha sede l'intervento, all'avvio, da parte del Comune medesimo o di altro soggetto competente al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione, del relativo procedimento o al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, informa il pubblico interessato, attraverso mezzi di comunicazione elettronici, pubblici avvisi o in altra forma adeguata.

.....

Accadimento di incidente rilevante ...

Art. 24

Al verificarsi di un incidente rilevante, il gestore, utilizzando i mezzi più adeguati, deve:

- a) adottare le misure previste dal PEI (SGS);
- b) informare la Prefettura, la Questura, il CTR, la Regione, il soggetto da essa designato, l'ente territoriale di area vasta, il sindaco, il comando provinciale VVF, l'ARPA, l'azienda sanitaria locale, comunicando, non appena ne venga a conoscenza:
 - 1) le circostanze dell'incidente;
 - 2) le sostanze pericolose presenti;
 - 3) i dati disponibili per valutare le conseguenze per la salute, l'ambiente e i beni;
 - 4) le misure di emergenza adottate;
 - 5) le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si ripeta;
- c) aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini più approfondite emergano nuovi elementi che modificano le precedenti informazioni o le conclusioni tratte.

... Accadimento di incidente rilevante ...

Al verificarsi di un incidente rilevante, il **Prefetto**:

- a) dispone l'attuazione del PEE e assicura che siano adottate le misure di emergenza e le misure a medio e a lungo termine che possono rivelarsi necessarie; le spese relative agli interventi effettuati sono poste a carico del gestore, anche in via di rivalsa, e sono fatte salve le misure assicurative stipulate;
- b) informa, tramite il sindaco, le persone potenzialmente soggette alle conseguenze dell'incidente rilevante avvenuto, anche con riguardo alle eventuali misure intraprese per attenuarne le conseguenze;
- c) informa immediatamente i Ministeri dell'ambiente, dell'interno e il Dipartimento della protezione civile, il CTR, la Regione o il soggetto da essa designato, nonché i Prefetti competenti per gli ambiti territoriali limitrofi che potrebbero essere interessati dagli effetti dell'evento.

... Accadimento di incidente rilevante ...

Al verificarsi di un incidente rilevante, il CTR (per gli SSU) e la Regione (per gli SSI):

- a) raccoglie, mediante ispezioni, indagini o altri mezzi appropriati, le informazioni necessarie per effettuare un'analisi completa degli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali dell'incidente;
- b) adotta misure atte a garantire che il gestore attui le misure correttive del caso;
- c) formula raccomandazioni sulle misure preventive per il futuro

... Accadimento di incidente rilevante ...

Art. 26

In caso di incidente rilevante rispondente ai criteri di cui all'allegato 6 il MiTE, non appena possibile, predispone un sopralluogo, ai fini della raccolta e comunicazione alla Commissione europea, delle seguenti informazioni:

- a) data, ora e luogo dell'incidente, nome del gestore ed indirizzo dello stabilimento interessato;
- b) breve descrizione delle circostanze dell'incidente, indicazione delle sostanze pericolose e degli effetti immediati per la salute umana e per l'ambiente;
- c) breve descrizione delle misure di emergenza adottate e delle precauzioni immediatamente necessarie per prevenire il ripetersi dell'incidente;
- d) esito delle proprie analisi e le proprie raccomandazioni.

... L'incidente rilevante ...

All. 6

Ogni incidente rilevante di cui al punto 1 o avente almeno una delle conseguenze descritte ai punti 2, 3, 4 e 5 deve essere notificato alla Commissione.

1. Sostanze pericolose coinvolte:

Ogni incendio o esplosione o emissione accidentale di sostanza pericolosa implicante un quantitativo almeno pari al 5% della quantità limite prevista alla colonna 3 della parte 1 o alla colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1.

2. Conseguenze per le persone o i beni:

- a) 1 decesso;
- b) 6 persone ferite all'interno dello stab. e ricoverate in ospedale per almeno 24H;
- c) 1 persona all'esterno dello stab. ricoverata in ospedale per almeno 2H;

... L'incidente rilevante ...

- d) abitazione/i all'esterno dello stabilimento danneggiata/e e inagibile/i a causa dell'incidente;
- e) l'evacuazione o il confinamento di persone per oltre 2 ore (persone moltiplicate per le ore): il risultato è almeno pari a 500;
- f) l'interruzione dei servizi di acqua potabile, elettricità, gas o telefono per oltre 2 ore (persone moltiplicate per le ore): il risultato è almeno pari a 1.000.

3. Conseguenze immediate per l'ambiente:

- a) danni permanenti o a lungo termine causati agli habitat terrestri:
 - i. 0,5 ha o più di un habitat importante dal punto di vista dell'ambiente o della conservazione e protetto dalla normativa;
 - ii. 10 ha o più di un habitat più esteso, compresi i terreni agricoli;

... L'incidente rilevante ...

- b) danni rilevanti o a lungo termine causati a habitat di acqua superficiale o marini:
 - i. 10 km o più di un fiume o canale;
 - ii. 1 ha o più di un lago o stagno;
 - iii. 2 ha o più di un delta;
 - iv. 2 ha o più di una zona costiera o di mare;
- c) danni rilevanti causati a una falda acquifera o ad acque sotterranee:
 - 1 ha o più.

4. Danni materiali:

- a) danni materiali nello stabilimento: a partire da 2.000.000 di EUR;
- b) danni materiali all'esterno dello stabilimento: a partire da 500.000 EUR.

... L'incidente rilevante

5. Danni transfrontalieri

Ogni incidente rilevante connesso direttamente con una sostanza pericolosa che determini effetti all'esterno del territorio dello Stato membro interessato.

*Dovrebbero essere notificati alla Commissione gli incidenti e i «**quasi incidenti**» (rif. UNI 10617 e ad altra normativa tecnica di settore) che, a parere degli Stati membri, presentano un interesse tecnico particolare per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze, ma che non rispondono ai criteri quantitativi sopra menzionati.*

Il quadro delle competenze (CAPO II)

In attesa della piena attuazione della Legge Bassanini (D.Lgs. 112/98)



Il Coordinamento nazionale «Seveso»

- Il *Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale* è stato istituito presso il MATTM, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 105/2015, allo scopo di:
- elaborare indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse;
- permettere l'esame congiunto di temi e quesiti connessi all'applicazione del D.Lgs. 105/2015, anche al fine di garantire un'attuazione ordinata ed omogenea delle norme e prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze.

II CTR



- a) il Direttore regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio, (Presidente);
- b) tre funzionari tecnici del CNVVF della regione (almeno due dirigenti);
- c) il Comandante provinciale VVF competente per territorio;
- d) un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente;
- e) un rappresentante dell'ordine degli ingegneri degli enti territoriali di area vasta, in cui ha sede la direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco;
- f) un rappresentante della regione o della provincia autonoma territorialmente competente.

... .. II CTR



- g) due rappresentanti dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) territorialmente competente;
- h) un rappresentante dell'Unità operativa territoriale dell'INAIL competente;
- i) un rappresentante dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente;
- j) un rappresentante del Comune territorialmente competente;
- k) un rappresentante dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG) – ove pertinente;
- l) un rappresentante dell'autorità marittima territorialmente competente – ove pertinente;
- m) un rappresentante dell'ente territoriale di area vasta.

Le funzioni del CTR

- ✓ Riceve la notifica di cui all'art. 13;
- ✓ Riceve e valuta il Rapporto di Sicurezza (RdS) di cui agli artt. 15 e 16;
- ✓ Rilascia i Nulla Osta di Fattibilità (NOF) ed esprime il Parere Tecnico Conclusivo (PTC) di cui all'art. 17;
- ✓ In accordo con la Regione, individua gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti per i quali le probabilità o le possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possano essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi, dandone comunicazione ai gestori degli stabilimenti interessati (art. 19);
- ✓ Supporta il Prefetto nell'elaborazione dei Piani di Emergenza Esterna (PEE);
- ✓ Provvede a garantire l'accesso al pubblico delle informazioni sull'inventario delle sostanze pericolose e dei RdS (art. 23);
- ✓ Riceve le informazioni in caso di accadimento di incidente rilevante (art. 25);
- ✓ Supporta il Min. Int. per la predisposizione dei programmi ispettivi (art. 27);
- ✓ Effettua le ispezioni (art. 27).

Le Ispezioni ...

Le ispezioni devono essere adeguate al tipo di stabilimento, sono effettuate indipendentemente dal ricevimento del RdS o di altri rapporti e sono svolte al fine di consentire un **esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento**, per garantire in particolare che il gestore possa comprovare :

- a) di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;
- b) di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno ed all'esterno del sito;
- c) che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza o in altra documentazione presentata ai sensi del presente decreto descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento;
- d) che le informazioni di cui all'articolo 23 siano rese pubbliche.

... Le Ispezioni ...

Le ispezioni sono pianificate, programmate ed effettuate, dal Ministero dell'Interno in collaborazione con ISPRA (SSS) o la Regione (SSI), sulla base dei criteri e delle modalità di cui **allegato H**, che in appendice contiene anche i criteri e le procedure per la conduzione delle stesse ispezioni, nonché alcuni specifici strumenti (schemi, check-list, etc.).

il Ministero dell'Interno, avvalendosi del CTR, e la Regione, predispongono ogni anno, i programmi delle **ispezioni ordinarie** per tutti gli stabilimenti, comprendenti l'indicazione della frequenza delle visite in loco per le varie tipologie di stabilimenti.

L'intervallo tra due ispezioni è stabilito in base alla valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante relativi agli stabilimenti interessati; nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l'intervallo tra due visite consecutive in loco **non è comunque superiore ad un anno** per gli SSS e a **tre anni** per gli SSI

... Le Ispezioni ...

Nel dettaglio i principali compiti assegnati alle Commissioni sono:

- A. la **verifica della sostanziale attuazione della politica** di sicurezza dichiarata dal gestore, anche attraverso la considerazione degli obiettivi e dei principi, nonché dei risultati effettivamente raggiunti;
- B. la **verifica della conformità del SGS**, sia ai requisiti strutturali che ai contenuti richiesti dalle normative;
- C. la **verifica delle misure di prevenzione** degli incidenti rilevanti, da un punto di vista organizzativo e gestionale, comprendente la verifica della funzionalità del SGS, delle modalità di attuazione, della comprensione e del grado di coinvolgimento delle persone che sono chiamate a svolgere funzioni o azioni rilevanti ai fini della sicurezza, ad ogni livello del sistema.



Il D.Lgs. 105/2015 prevede inoltre

- ✓ Sanzioni
- ✓ Disposizioni finanziarie e tariffarie
- ✓ Disposizioni per il coordinamento delle norme di prevenzione incendi per gli SSS
- ✓ Norme finali e transitorie

Risorse web... ..



Home » Rischio industriale

Rischio industriale

- [La "Direttiva Seveso III" - Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n°105](#)
- [La "Direttiva Seveso II"](#)
- [Inventario Nazionale degli Stabilimenti a Rischio di incidente Rilevante](#)
- [Servizio di invio telematico della notifica \(art. 13 D.lgs. 105/2015\)](#)
- [Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale \(art. 11 D.lgs. 105/2015\)](#)
- [Documentazione](#)
- [Contatti](#)
- [Link](#)



<https://www.mite.gov.it/pagina/rischio-industriale>

... Risorse web... ..

Il Major Accident Hazard Bureau del Centro Comune di Ricerca di ISPRA della Commissione Europea (MAHB) rende disponibili sul portale MINERVA diversi applicativi (eSPIRS, eMARS, ADAM) e pubblicazioni sul rischio industriale.

<https://minerva.jrc.ec.europa.eu/en/minerva>



EUROPEAN COMMISSION

The Minerva Portal of the Major Accident Hazards Bureau

A Collection of Technical Information and Tools Supporting EU Policy on Control of Major Chemical Hazards

Single chemical accidents releases involving dangerous substances (chemical installations, petrochemical and oil refineries) continue to happen frequently enough in Europe and demonstrate the need for better and more efficient control of major industrial hazards. Industrial accident prevention and preparedness in Europe is aimed not only at preventing major catastrophes such as the ammonium nitrate explosion in Toulouse (France, 2001) and the explosion of a process unit for military explosives in Gotti Leri, Bulgaria (2004), but also at the small accidents that create the right to a safe community, a safe workplace and a clean environment. Indeed, since 1985, major industrial accidents in Europe have been responsible for approximately several dozen deaths, nuclear injuries, and evacuation and shelter-in-place of several thousand citizens; not mentioning damage to property and the environment, the extent of which cannot be fully calculated. However, outside of Europe industrial accidents continue to have catastrophic consequences, such as, 3000 people exposed as it just from hydrofluoric acid invasion in the Republic of Korea (October 2011), over 200 deaths from a fire and explosion of a fuel tanker in Pakistan (June 2011), and 100 deaths and nearly 800 injuries from the fire and explosion of a warehouse in Tianjin, China. The use of the same technologies in countries outside the EC, many transferred from the west to the developing world, the prevalence of European installations, and the globalisation of trade make industrial accidents almost increasingly a concern also of European citizens.

For this reason, it is increasingly important to ensure wide availability of the knowledge base created to support chemical accident prevention and preparedness in the EU and worldwide. With this intention, the Major Accident Hazards Bureau of the European Commission's Joint Research Centre has created the MINERVA portal to provide access to all information on current activities, relevant publications, and tools on control of major chemical hazards which JRC produces on its own or in collaboration with others, or has received in its role as a centre of information exchange.

The Minerva Dashboard

Applications

This section of MINERVA Dashboard contains short-cut icons to the applications the user is authorised to access.

eSPIRS eMARS ADAM

... Risorse web... ..

Pubblicazioni e documenti sugli incidenti «Seveso» sono disponibili sui siti:

- UNECE –TEIA (Convenzione sugli incidenti transfrontalieri)
<https://unece.org/environment-policy/industrial-accidents>
- OCSE-OECD – Gruppo di Lavoro sugli Incidenti chimici
<https://www.oecd.org/chemicalsafety/chemical-accidents/>



SSS : 505

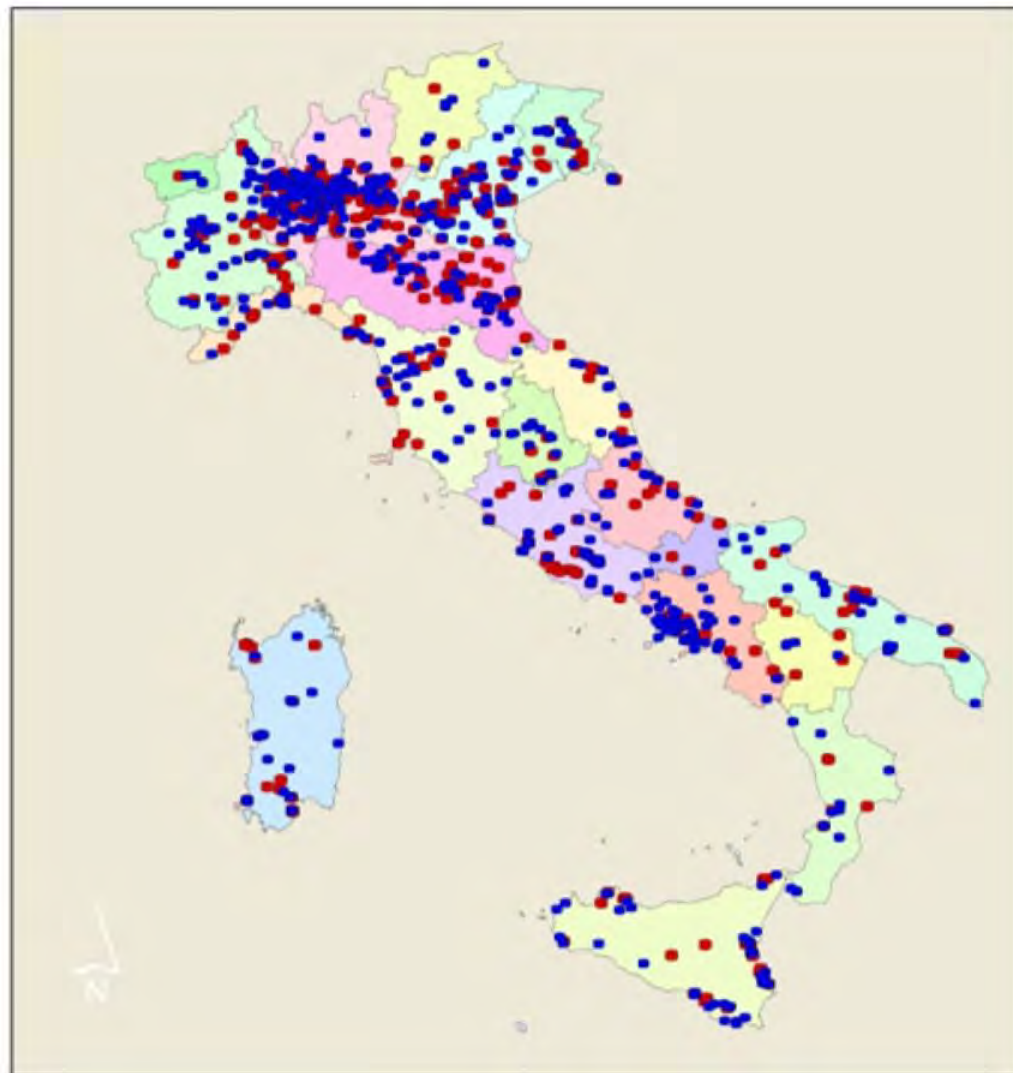
SSI : 479

Stabilimenti Seveso in Italia

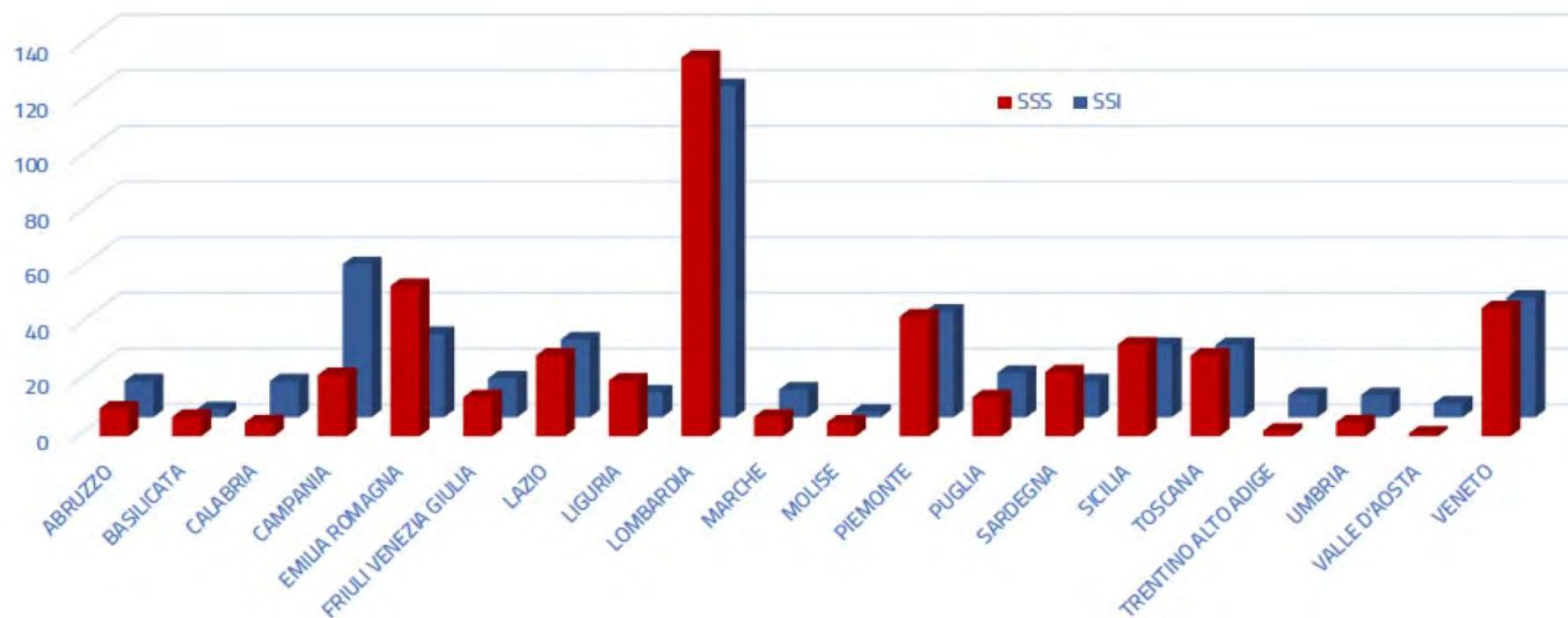
984

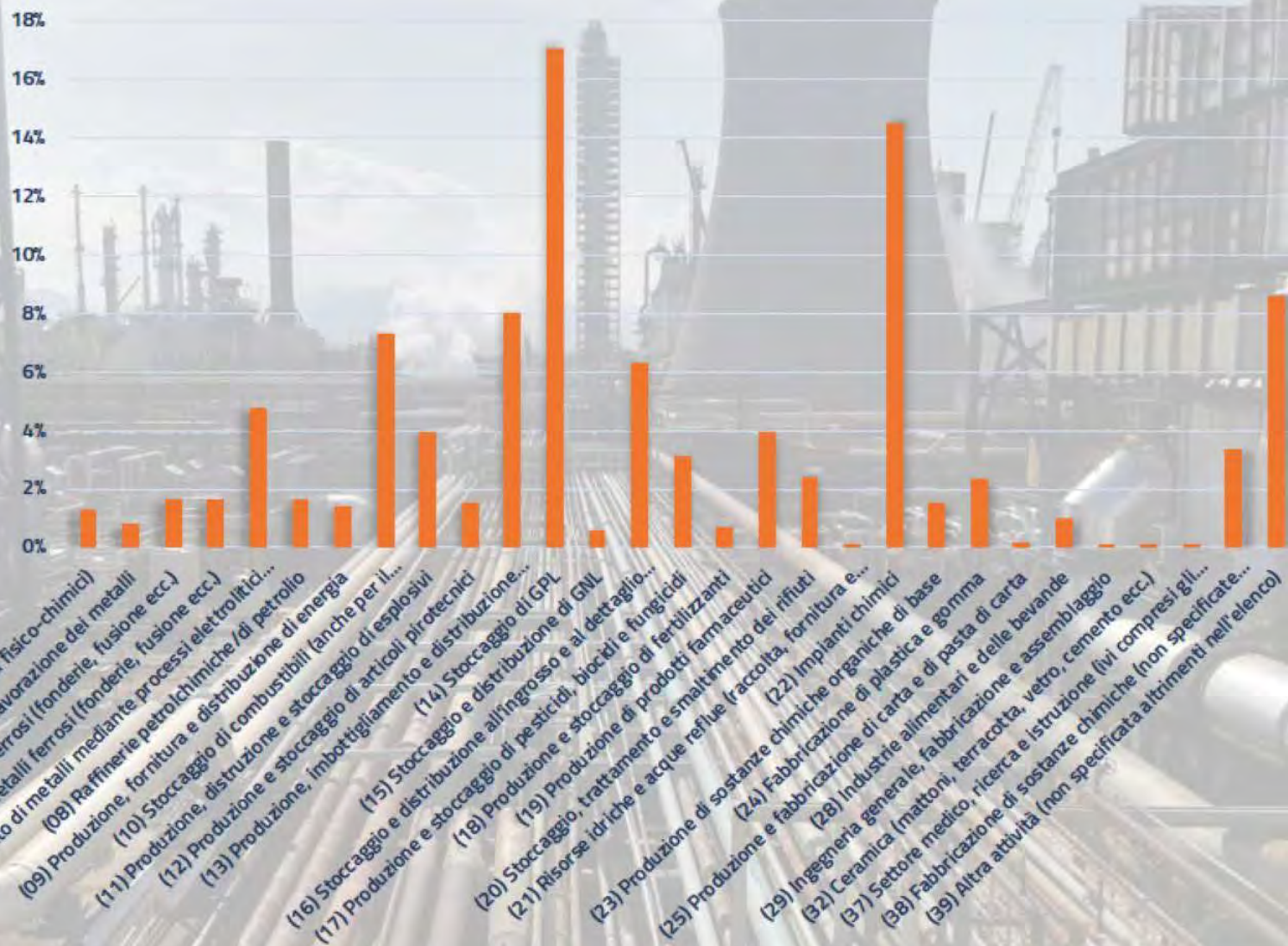
Fonte : Web - MiTE

Agg. : maggio 2022



La distribuzione geografica





(03) Attività minerarie (sterili e processi fisico-chimici)	1%
(04) Lavorazione dei metalli	1%
(05) Lavorazione di metalli ferrosi (fonderie, fusione ecc.)	2%
(05) Lavorazione di metalli ferrosi (fonderie, fusione ecc.)	2%
(07) Trattamento di metalli mediante processi elettrolitici o chimici	5%
(08) Raffinerie petrolchimiche/di petrolio	2%
(09) Produzione, fornitura e distribuzione di energia	1%
(10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.)	7%
(11) Produzione, distruzione e stoccaggio di esplosivi	4%
(12) Produzione e stoccaggio di articoli pirotecnici	2%
(13) Produzione, imbottigliamento e distribuzione all'ingrosso di gas di petrolio liquefatto (GPL)	8%
(14) Stoccaggio di GPL	17%
(15) Stoccaggio e distribuzione di GNL	1%
(16) Stoccaggio e distribuzione all'ingrosso e al dettaglio (ad esclusione del GPL)	6%
(17) Produzione e stoccaggio di pesticidi, biocidi e fungicidi	3%
(18) Produzione e stoccaggio di fertilizzanti	1%
(19) Produzione di prodotti farmaceutici	4%
(20) Stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti	2%
(21) Risorse idriche e acque reflue (raccolta, fornitura e trattamento)	0%
(22) Impianti chimici	14%
(23) Produzione di sostanze chimiche organiche di base	2%
(24) Fabbricazione di plastica e gomma	2%
(25) Produzione e fabbricazione di carta e di pasta di carta	0%
(28) Industrie alimentari e delle bevande	1%
(29) Ingegneria generale, fabbricazione e assemblaggio	0%
(32) Ceramica (mattoni, terracotta, vetro, cemento ecc.)	0%
(37) Settore medico, ricerca e istruzione (ivi compresi gli ospedali, le università, ecc.)	0%
(38) Fabbricazione di sostanze chimiche (non specificate altrimenti nell'elenco)	3%
(39) Altra attività (non specificata altrimenti nell'elenco)	9%

Grazie per l'attenzione

